

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

**2. 8.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: attraverso le opportune forme di coordinamento.*

**2. 9.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: forme di coordinamento aggiungere le seguenti: rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle Regioni.*

**2. 10.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: l'univocità dei processi decisionali.*

**2. 11.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: l'univocità con le seguenti: l'unitarietà.*

**2. 12.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e la celerità.*

**2. 34.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e l'efficacia.*

**2. 35.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: e l'economicità.*

**2. 36.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità con le seguenti: la chiara individuazione dei soggetti responsabili.*

**2. 13.** Pittino.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 14.** Pittino.

### **(A.C. 6661 - sezione 3)**

#### **ARTICOLO 3 ED ANNESSO ALLEGATO C DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

##### **ART. 3.**

*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C  
(Articolo 3)

1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitaria con regolamento autorizzato).

Sopprimerlo.

3. 1. Pittino.

Al comma 1, allegato C, aggiungere la seguente direttiva: 96/51/CE direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996 recante modifica della direttiva 70/524/CE relativa agli additivi nella alimentazione sugli animali.

3. 3. Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Lo schema di regolamento è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il loro parere entro venti giorni dal ricevimento.

3. 5. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli schemi di regolamenti sono trasmessi alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il loro parere entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. 6. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

3. 7. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

3. 2. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

3. 8. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 3, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

3. 4. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

(A.C. 6661 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte

salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

*Sopprimerlo.*

**\*4. 1.** Pittino.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 7.** Peretti.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 8.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**4. 11.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, dopo le parole: ai sensi della presente legge aggiungere le seguenti: e delle leggi comunitarie che l'hanno preceduta.*

**4. 2.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 30 maggio 2000.*

**4. 9.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 20 giugno 2000.*

**4. 10.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-Regioni ed acquisiti i pareri delle regioni eventualmente interessate.*

**4. 3.** Pittino.

*Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-Regioni.*

**4. 4.** Pittino.

*Al comma 2, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri delle regioni eventualmente interessate.*

**4. 5.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: acquisisce i pareri aggiungere le seguenti: delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, della Conferenza Stato-Regioni, delle regioni eventualmente più direttamente interessate.*

**4. 6.** Pittino.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.*

**4. 12.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

**4. 13.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 14.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se le Commissioni non esprimono il parere entro il termine previsto, quest'ultimo è prorogato di trenta giorni.*

**4. 15.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se le Commissioni non esprimono il parere entro il termine previsto, quest'ultimo è prorogato di venti giorni.*

**4. 16.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

**(A.C. 6661 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei e comprendono, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 5.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5. — (Testi unici nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).** — 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative emanate in attuazione di direttive comunitarie.

**5. 4.** Peretti.

*Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.*

\* **5. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.*

\* **5. 6.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Mantranga.

*Al comma 1, sopprimere le parole: con la presente legge.*

**5. 5.** La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e comprendono, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.*

**5. 2.** La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole: commi 3 e 6 con le seguenti: comma 6.*

**5. 3.** La Commissione.

**(A.C. 6661 - sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).*

1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis *(Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari).*

— 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.

3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

4. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei progetti e degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee »;

b) all'articolo 9, comma 2-bis, le parole: « Le leggi » sono sostituite dalle seguenti: « I provvedimenti ».

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Nan, Bergamo, Collavini.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sopprimere la parola: presunta.*

**6. 6.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, sostituire la parola: presunta con la seguente: prevista.*

**6. 7.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ogni opportuno atto di indirizzo con le seguenti: un parere.*

**6. 11.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il comma 4.*

**6. 12.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare, di cui al comma 3, non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.

**6. 5.** Governo.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**6. 14.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 4, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

**6. 13.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*a-bis) all'articolo 2, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« d) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale inserimento nel disegno di legge di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, in relazione alle esigenze, derivanti da procedure di infrazione in corso, di un più compiuto o corretto recepimento delle direttive medesime »;

*a-ter) all'articolo 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:*

« a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie, riguardanti aspetti che costituiscono oggetto di procedure di infrazione in corso e nell'ambito delle quali sia già stato emesso parere motivato da parte della Commissione delle Comunità europee. »

**6. 2 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: I provvedimenti con le seguenti: Le leggi e i provvedimenti.*

**6. 4.** De Benetti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole « di ciascuna legge » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun provvedimento ».

**6. 3.** La Commissione.

**(A.C. 6661 - sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,  
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA**

**ART. 7.**

*(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).*

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai criteri e ai principi direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di infrastrutture professionali;

b) attuazione delle finalità della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalità;

c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunità europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestività.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).*

*Sopprimerlo.*

**\*7. 1.** Nan, Bergamo, Collavini.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 2.** Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 1, comma 1 con le seguenti: sei mesi.*

**7. 5.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 1, comma 1 con le seguenti: nove mesi.*

**7. 6.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 3.** Pittino.

*Al comma 2 sopprimere la lettera a).*

**7. 4.** Pittino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, come modificato dall'articolo 10, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il 31 dicembre 2000, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'inadempimento conseguente all'accertata inattività da parte di una o più delle amministrazioni competenti, comporta l'applicazione, su proposta del Ministro della Sanità, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sospesa nei confronti del responsabile dell'industria alimentare che, alla data del secondo controllo, esibisca agli agenti incaricati la propria istanza scritta all'amministrazione competente di inclusione nelle categorie di industrie alimentari di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e certifichi di non aver ricevuto un provvedimento di diniego all'istanza stessa.

4. Nei confronti dei responsabili delle industrie alimentari individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le sanzioni previste all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di individuazione delle industrie che possono beneficiare delle procedure semplificate previste dalla legge.

**7. 05.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — (Norme integrative per l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari). — 1. Entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema *Hazard analysis and critical control points* (HACCP).

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati al Ministro della Sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli accertamenti relativi all'applicazione delle procedure del sistema HACCP nelle imprese aventi fino a 5 dipendenti sono sospesi, così come l'esazione delle multe inflitte alle imprese della medesima classe dimensionale in ragione della riscontrato mancato od incompleto adeguamento alla normativa di attuazione della Direttiva 93/43/CEE del Consiglio.

**7. 01.** Pittino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — (Norme in materia di conservazione degli uccelli selvatici). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le deroghe di cui al precedente comma possono essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE e per periodi determinati strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale, le deroghe sono attuate dalle Province, acquisito il parere degli ATC, secondo le modalità individuate dalla legge regionale. Le deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE sono disposte acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori e non possono comunque avere ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.

4. Il provvedimento di deroga deve specificare:

a) la specie oggetto del provvedimento in questione;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati secondo le modalità stabilite dalle Regioni;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

**7. 02.** Vascon, Pittino, Dozzo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — (Norme in materia di conservazione degli uccelli selvatici). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente Legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le deroghe di cui al precedente comma possono essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE e per periodi determinati strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale, le deroghe sono attuate dalle province, acquisito il parere degli ATC, secondo le modalità individuate dalla legge regionale.

4. Il provvedimento di deroga deve specificare:

a) la specie oggetto del provvedimento in questione;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati secondo le modalità stabilite dalle Regioni;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

**7. 03.** Vascon, Pittino, Dozzo.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Le regioni e province autonome disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9, della direttiva 409/79/CEE nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge costituenti altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

2. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE e per i periodi determinati, strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e gli Osservatori faunistici venatori, ove previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE relativamente al proprio territorio. Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle Province, sentiti gli ATC secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Le di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE sono disposte sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica e gli Osservatori faunistici venatori e non possono avere comunque ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.

4. Le deroghe previste devono specificare:

a) le specie oggetto dello stesso;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi di prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati con le modalità stabilite dalle Regioni;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) la motivazione con riferimento alle regioni indicate al comma I dell'articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché alle Amministrazioni interessate una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

**7. 04.** Lembo, Berselli, Pezzoli, Losurdo, Franz, Nan, Collavini.

**(A.C. 6661 - sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle inter-

faccie delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;

b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;

c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;

d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;

e) vigilare affinché l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;

f) tutelare i dati relativi alla vita privata;

g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;

h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).*

*Sopprimerlo.*

**\*8. 1.** Nan, Bergamo, Collavini.

*Sopprimerlo.*

**\*8. 2.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , come previsto dall'articolo 4 della direttiva;*

**8. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: secondo le previsioni dell'articolo 10 della direttiva e dei relativi allegati;*

**8. 4.** Pittino.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: alla commissione, secondo le previsioni degli articoli 10 e 11 della direttiva;*

**8. 5.** Pittino.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in collegamento con quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva;*

**8. 6.** Pittino.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: determini aggiungere la seguente: inutili*

**8. 7.** Pittino.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: come disposto dall'articolo 3 della direttiva;*

**8. 8.** Pittino.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: dell'utente e dell'abbonato;*

**8. 9.** Pittino.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ove ciò rientri nelle competenze esclusive degli Stati membri;*

**8. 10.** Pittino.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;*

**8. 11.** Pittino.

**(A.C. 6661 - sezione 9)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

*(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare siano vietati l'utilizzazione di integratori preparati con farina di carne animale; l'uso di alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici; l'uso di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, di urea e vitamine se non per finalità terapeutica, di elementi minerali, di sostanze ad azione auxinica, di aminoacidi di origine sintetica; l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari, compresi gli additivi e gli aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, compresi i solventi di estrazione, alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, taluni prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL  
DISEGNO DI LEGGE****ART. 9.**

*(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).*

*Sopprimerlo.*

**\*9. 1.** Pittino.

*Sopprimerlo.*

**\*9. 3.** De Ghislanzoni Cardoli.

*Sopprimerlo.*

**\*9. 6.** Garra.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 9.** — *(Attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali).* — 1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per gli animali della specie bovina e ovicaprina, delle farine di origine animale.

**9. 5 (nuova formulazione).** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole da: prevedere che nell'alimentazione fino alla fine del comma con le seguenti:*

*a) introdurre l'espreso divieto di utilizzare, nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare o comunque produttori di materie e beni commestibili, integratori preparati con farina di carne animale;*

*b) vietare egualmente il ricorso nell'allevamento ad alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici ed, altresì, l'impiego di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, di urea e vitamine se non per finalità strettamente terapeutiche, di elementi minerali, di ostane ad azione auxinica, di aminoacidi di origine sintetica;*

c) sancire l'assoluta proibizione di alimentare animali inseriti a qualsiasi titolo o livello nel ciclo alimentare umano con organismi geneticamente modificati, così come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990.

**9. 2. Pittino.**

*Al comma 1, sopprimere la parola: taluni.*

**9. 4. La Commissione.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.** — *(Protezione delle galline ovaiole: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli, prevedere l'altezza libera minima fra i vari livelli di 50 centimetri di spazio per permettere alle galline lo svolgimento di un maggior numero di comportamenti naturali;

b) specificare che dal 1o gennaio 2003 nelle gabbie non modificate ogni gallina ovaiole possa disporre di almeno 800 centimetri quadrati di superficie misurata con le stesse caratteristiche già previste, come proposto dalla commissione europea nella sua proposta originaria di direttiva;

c) prevedere che l'allevamento nelle gabbie modificate di cui al capo III della direttiva sia vietato a decorrere dal 1o gennaio 2012, e che a decorrenza 1o gennaio 2003 sia vietata la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di questo tipo di gabbie, data già prevista per gli altri tipi di gabbie;

d) prevedere che a decorrere dal 1o gennaio 2002 nelle gabbie modificate ogni gallina ovaiole disponga di almeno 950

centimetri quadrati di superficie di cui 800 di superficie utilizzabile, quest'ultimo spazio già previsto per le gabbie non modificate;

e) prevedere che le uova immesse sul mercato riportino sull'etichetta una delle seguenti diciture, a modifica degli articoli 1, 3 e allegato del decreto ministeriale 16 aprile 1986:

1) « uova di galline allevate all'aperto », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I della direttiva, con possibilità di accesso a spazi all'aperto;

2) « uova di galline allevate a terra », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I, senza possibilità di accesso a spazi all'aperto;

3) « uova di galline allevate in gabbia », per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui ai Capi II e III della direttiva.

**9. 014. Procacci.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.** — *(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro dell'industria di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

**9. 015. Governo.**

**(A.C. 6661 - sezione 10)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.***(Discariche di rifiuti: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire un'adeguata qualità del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire o ridurre i rischi per la salute nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;

b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;

c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;

d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;

e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;

f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93

del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;

i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.***(Discariche di rifiuti: criteri di delega).**Sopprimerlo.***10. 1.** Pittino.*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***10. 2.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un'adeguata qualità del progetto con le seguenti: i più elevati livelli di sicurezza del progetto.*

**10. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: o con la seguente: e.*

**10. 15.** Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio.*

**10. 4.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ecosistema locale.*

**10. 5.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la salute aggiungere le seguenti: e per l'integrità dell'ambiente antropico circostante.*

**10. 6.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**10. 7.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10. 8.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10. 9.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**10. 10.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**10. 11.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**10. 12.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**10. 13.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**10. 14.** Pittino.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata al seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascun Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del gruppo di imprese.

**10. 01.** Selva, Pace, Lembo, Pezzoli, D'Ippolito.

#### **(A.C. 6661 — sezione 11)**

#### ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 11.

*(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che

forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).*

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: detti organismi con le seguenti: , per detti organismi ricorrano, contestualmente e singolarmente, le seguenti condizioni:*

**11. 2.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: di diritti speciali con le seguenti: di concessione unica.*

**11. 3.** Pittino.

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: notevole forza di mercato con le seguenti: oltre il 25 per cento del mercato in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare.*

**11. 5.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: i diritti speciali od esclusivi con le seguenti: diritti che limitano a due o più le imprese autorizzate a prestare servizi o ad installare e fornire reti di telecomunicazioni.*

**11. 6.** Pittino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11. 7.** Pittino, Caparini.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di una valutazione che deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni del mercato, del fatturato relativo in rapporto alle dimensioni del mercato, del controllo, dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.*

**11. 8.** Pittino.

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c) prevedere che sia possibile rilasciare concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi digitali mediante l'uso di frequenze terrestri e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base della legge 31 luglio 1997, n. 249, dei piani di assegnazione delle frequenze e dei regolamenti adottati dall'Autorità stessa.*

**11. 9.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè.